

Interpellanza n. 7

presentata in data 12 dicembre 2025

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini
Individuazione delle “aree idonee” per impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale, alla luce del D.L. 175/2025

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

il D.L. 175/2025 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili;

il provvedimento interviene direttamente sul Testo Unico FER con cinque nuovi articoli e stabilisce in maniera chiara:

quali siti possono essere considerati dalle Regioni automaticamente idonei;

quando è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole;

i criteri che le Regioni devono seguire per individuare ulteriori aree idonee;

il burden sharing, ossia la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW;

in particolare il D.L. n. 175/2025 all’art. 2, comma 3, recita “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, (...);”;

il D.L. n. 175/2025 ha superato il D.M. 21/06/2024 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, introducendo criteri ancora più stringenti. Sulle aree idonee limita le Regioni stabilendo criteri nazionali vincolanti per l’individuazione delle aree per impianti rinnovabili, definendo aree “a priori” idonee (come siti industriali, cave dismesse, aree ferroviarie) e imponendo alle Regioni di individuare ulteriori aree entro specifici limiti percentuali (es. 0,8-3% SAU) e fasce di rispetto (3km eolico, 500m fotovoltaico da beni paesaggistici), pena l’attivazione di poteri sostitutivi statali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi europei e superare i contrasti del passato.

RICORDATO CHE

il D.M. 21/06/2024 aveva già stabilito il burden sharing e i criteri per l’individuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di PNIEC, Fit for 55 e Repower Eu. in linea con il principio della neutralità tecnologica;

i criteri di cui sopra sono stati censurati dal TAR del Lazio, in particolare con la sentenza n. 9155/2025, stabilendo che le amministrazioni regionali non possono prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege;

con il nuovo Decreto Aree idonee 2025 si corre ai ripari definendo criteri tecnici di tipo oggettivo che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree non idonee facendo confluire norme e criteri dal D.Lgs. 199/2021 (attuazione della RED II) al Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024).

CONSIDERATO CHE

le prime reazioni al D.M. 175 indicano un quadro più restrittivo, con possibili ripercussioni sulla capacità del Paese di mantenere il passo richiesto dagli obiettivi nazionali ed europei in materia di FER;

l'articolo 2 del D.M. 175/2025 riscrive infatti i criteri per individuare i territori idonei, irrigidendo ulteriormente un impianto già messo in discussione dalla giustizia amministrativa in riferimento al D.M. 21 giugno 2024;.

alcune Regioni hanno già segnalato le prime criticità operative, soprattutto nei territori dove la combinazione tra vincoli paesaggistici, pianificazione regionale e norme di tutela lascia margini molto ridotti.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

la Regione Marche nel 2025 si è adeguata al Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), ha approvato il Piano Energia e Clima (PREC) con la DGR 1148/2025, ha aggiornato le Linee Guida VIA (DGR 1201/2025) per recepire le normative nazionali più recenti, ma non ha ancora una legge specifica o una linea di indirizzo definitiva sulle aree idonee;

non risulta che nella Regione Marche sia disponibile una mappatura delle aree "idonee/non idonee" coerente con le novità introdotte dal D.L. 175/2025;

la definizione delle "aree idonee" è fondamentale per garantire sia il perseguitamento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle rinnovabili (nel contesto del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, PNIEC) che la tutela del territorio.

EVIDENZIATO CHE

a Piandimeleto e nelle aree limitrofe (come Sestino, Borgo Pace, Carpegna) è possibile e in corso la realizzazione di impianti a energia rinnovabile, in particolare un grande progetto eolico denominato "Energia Monte Petralta" di 30 MW (6 aerogeneratori);

nel febbraio 2023 il Consiglio regionale delle Marche espresse netta contrarietà alle ipotesi di impianti agri-fotovoltaici nei Comuni di Sant' Angelo Vado e Montecalvo in Foglia votando alla unanimità i relativi atti di indirizzo proposti sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha recentemente approvato la legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro", che definisce un quadro regionale per l'individuazione di "aree idonee" e "aree non idonee" all'installazione di impianti da FER, con criteri aggiuntivi rispetto al solo quadro statale, distinguendo in modo chiaro le zone antropizzate o già compromesse, e prevedendo fasce di rispetto per beni vincolati, centri abitati e tutela paesaggistico-ambientale;

la Regione Umbria contesta il D.L. 175/2025 per le sue potenziali limitazioni sulla disponibilità di aree, ritenendo che compromettano gli obiettivi della propria legge regionale e nazionali, perché la sua applicazione rischierebbe di ridurre drasticamente le superfici disponibili per fotovoltaico ed eolico, mantenendo divieti su aree agricole e rendendo poco chiari i criteri per l'agrivoltaico;

l'Umbria ha presentato osservazioni dettagliate al Governo e sta lavorando in sede di Conferenza Stato-Regioni per migliorare il decreto 175/2025, chiedendo collaborazione ai Comuni per definire un quadro normativo più sostenibile per le rinnovabili.

RITENUTO CHE

alla luce delle novità nazionali introdotte con il D.L. 175/2025, e del mutato quadro normativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appare del tutto necessario che la Regione Marche si doti di uno strumento normativo regionale (o di un atto di pianificazione) in cui definire in modo trasparente le aree idonee e non idonee sul proprio territorio, con criteri adeguati alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e produttive locali. L'esperienza della Regione Umbria, con la Legge 7/2025, dimostra che è possibile conciliare le esigenze della transizione energetica con la tutela del paesaggio e del patrimonio territoriale, e offre un modello che potrebbe essere adattato al contesto marchigiano

INTERPELLANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

alla luce del nuovo decreto qual è la percentuale di aree idonee individuate nella regione Marche;

se la Regione Marche intenda adottare, alla luce del D.L. 175/2025, una normativa regionale, ovvero un provvedimento attuativo, per definire le proprie “aree idonee” e “aree non idonee” per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, analogamente a quanto fatto dalla Regione Umbria con la legge 7/2025;

se ritenga di rispettare i tempi dell’adempimento richiesto dall’art. 2, comma 3, del D.L. 175/2025 sulla predisposizione “entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di una propria legge regionale per individuare “... aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, (...);”;

quale posizione intenda portare in merito alle FER e in particolare per l’agrivoltaico/fotovoltaico nella Conferenza Stato-Regioni relativamente alle problematiche introdotte dal D.L. 175/2025;

se, in assenza di un provvedimento regionale ad hoc, ritenga sufficiente l’applicazione “in bianco” dei criteri nazionali del D.L. 175/2025, e come intenda garantire la trasparenza, la partecipazione e la tutela del paesaggio, del suolo agricolo, del territorio e del patrimonio ambientale e culturale marchigiano;

se intenda promuovere uno strumento normativo/regolamentare che contempi le istanze di “piccola scala” (piccoli impianti domestici o Comunità Energetiche Rinnovabili), similmente alla ratio della legge umbra, favorendo su queste tipologie un trattamento autorizzativo differenziato rispetto ai grandi impianti industriali, in modo da bilanciare decarbonizzazione, sviluppo energetico e tutela del territorio;

come la Regione intenda garantire che i vantaggi economici derivanti dalla produzione energetica (sia da FER che da gas) ricadano realmente sulle comunità locali, attraverso misure di compensazione, riduzione bollette, incentivi all’autoconsumo e sostegno alle comunità energetiche.